

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 31/10/2012

n. 18706

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Inadempimento - - responsabilità del debitore

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso l'avvocato PAPANTI PELLETIER PAOLO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., MONDIALPOL ROMA S.P.A., SANPAOLO IMI
S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 12595-2006 proposto da:

SANPAOLO IMI S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
XXIV MAGGIO 43, presso l'avvocato CICCONI ENNIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14,
presso l'avvocato PAPANTI PELLETIER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

MONDIALPOL ROMA S.P.A., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;

- intime -

avverso la sentenza n. 104/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2012 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato PAOLO RAPANTI PELLETIER
(deposita n. 1 cartolina verde) che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso principale; il rigetto dell'incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato
ENNIO MARIA CICCONI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del primo
motivo del ricorso principale, per il rigetto del resto (stesso
ricorso); per l'assorbimento del ricorso incidentale, per
l'inammissibilità dell'incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1993 il sig. B. D. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - più tardi San Paolo Imi s.p.a. - per sentirlo condannare al risarcimento del danno da furto di valori contenuti in una cassetta di sicurezza sita nella sede dell'Istituto, in Roma, trovata forzata ed aperta.

Costitutosi ritualmente l'Istituto San Paolo di Torino eccepiva l'assenza di colpa grave e quindi l'operatività del limite di responsabilità contrattualmente convenuto in L. 10 milioni.

Nel corso dell'istruttoria veniva disposta la riunione ex art. 274 cod. proc. civ. con altro processo promosso dalla banca nei confronti delle Assicurazioni generali, che coprivano l'evento dannoso, e della Mondialpol s.p.a., istituto di vigilanza addetto alla sicurezza dei locali, al fine di essere garantita.

Dopo l'espletamento di prova testimoniale, venivano ammessi e prestati dall'attore il giuramento suppletorio e quello estimatorio sui fatti di causa.

Con sentenza 21 luglio 2003 il Tribunale di Torino condannava la banca al risarcimento del danno, liquidato in Euro 40.500,00, oltre rivalutazione, interesse e spese di lite e dichiarava la Mondialpol tenuta a manlevare la Banca.

In parziale accoglimento del successivo gravame di quest'ultima, la Corte d'appello di Torino, con

sentenza 28 gennaio 2005, riduceva il risarcimento alla somma di Euro 6972,17 e compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di tre quarti;

ponendo la residua frazione a carico della banca.

MOTIVAVA. - che era provata dalla confessione resa in sede penale la corresponsabilità di un dipendente della Mondialpol incaricata di provvedere alla vigilanza dei locali, e ciò era titolo di responsabilità della banca ai sensi dell'art. 1839 cod. civ. e della clausola n. 3 del contratto, non essendo ravvisabile nella specie l'esimente del caso fortuito;

- che tuttavia la responsabilità andava ascritta a titolo di colpa lieve, dal momento che la banca si era fatta carico di provvedere con mezzi in astratto adeguati alla custodia dei locali dove erano conservate le cassette di sicurezza, e ciò comportava la validità del limite di responsabilità contrattualmente fissato in L. 10 milioni, superabile solo in caso di dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 1229 cod. civ.;

Avverso la sentenza, non notificata, il sig. B. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificato il 18 marzo 2006 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. Civ..

Deduceva:

- 1) la violazione degli artt. 1229, 1839 cod. civ., nonché la carenza di motivazione nell'esclusione della colpa grave della banca, una volta negata l'esistenza del caso fortuito esimente;
- 2) la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1839, 2727 e 2736 cod. civ., nonché la carenza di motivazione nella ritenuta validità della clausola limitativa;
- 3) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui censurava l'ammissione del giuramento suppletorio, pur dopo aver accertato il valore esorbitante dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza;
- 4) l'erronea dichiarazione di assorbimento, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'appello incidentale proposto in punto quantum debeatur.

La Banca San Paolo Imi s.p.a. resisteva con controricorso e svolgeva, a sua volta, ricorso incidentale in un unico motivo, con cui censurava l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della maggior somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado;

nonché ricorso incidentale condizionato, in due motivi, deducendo l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell'intero contratto e la mancata pronuncia sull'applicabilità dell'art. 1225 c.c..

All'udienza del 21 giugno 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev'essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, concernenti entrambi la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1229 e 1839 cod. civ., nonché la carenza di motivazione nell'esclusione della colpa grave della banca e nella ritenuta validità della clausola limitativa.

Il motivo è fondato.

La Corte d'appello di Torino, dopo aver confermato l'accertamento negativo dell'esimente del caso fortuito nel furto in questione, ha ritenuto esclusa la colpa grave dell'istituto, causa di inefficacia della limitazione convenzionale di responsabilità (art. 1229 cod. civ.), sulla base del rilievo che la banca aveva provveduto a predisporre, oltre alle consuete apparecchiature meccaniche, anche un servizio di sicurezza idoneo, in astratto, a scongiurare l'evento dannoso.

Il ricorrente censura la statuizione, assumendo tra l'altro che l'esclusione del caso fortuito comporti, necessariamente, l'affermazione della colpa grave del debitore.

Quest'ultima deduzione non trova peraltro alcun conforto nella disciplina dell'inadempimento, dal momento che l'art. 1218 cod. civ. pone un'inversione dell'onere della prova, ma non una presunzione qualificata di colpa grave del debitore inadempiente: che, costituendo evenienza speciale, legata ad una macroscopica violazione degli ordinari canoni di diligenza, prudenza e perizia, è addirittura equiparata, per diuturna tradizione dottrina, all'elemento psicologico del dolo.

Ciò premesso, si osserva come l'accertamento, in concreto, dell'assenza di colpa grave a carico della banca appaia manchevole sotto il primo motivo.

La grave ed inescusabile imprudenza, negligenza ed imperizia del debitore dev'essere, nella specie, ragguagliata non già alla diligenza media del buon padre di famiglia, bensì alla specifica professionalità esigibile da un soggetto altamente qualificato, istituzionalmente erogatore di un servizio di interesse pubblico; cui quindi è imposta la doverosa predisposizione di tutti gli accorgimenti resi disponibili dalla tecnica più avanzata e delle cautele idonee a prevenire l'evento dannoso (art. 1176 c.c., comma 2). Ed è proprio qui che l'iter argomentativo della sentenza si rivela lacunoso, riducendosi alla constatazione che la banca aveva provveduto "a predisporre, oltre alle consuete apparecchiature meccaniche, anche un servizio di sicurezza composto da uomini che più opportunamente avrebbero potuto rendersi conto della presenza di ladri nell'interno dei locali". Motivazione lacunosa, inidonea a dar conto del soddisfacimento del grado particolarmente elevato di difese richiesto in materia, da valutare necessariamente in raffronto con le modalità esecutive del furto, di cui non è cenno nella ricostruzione del fatto.

Per il resto, l'affermazione della violazione da parte del B. dell'obbligo di non immettere nella cassetta di sicurezza beni di valore superiore al tetto massimo contrattualmente stabilito è priva di riflessi pratici sulla ratio decidendi, dato che la corte territoriale non ha tratto da ciò la conseguenza dell'operatività del limite di responsabilità: dando, anzi, implicitamente per scontato che la limitazione non operasse in caso di dimostrata colpa grave della banca (art. 1229 c.c.), in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Il terzo ed il quarto motivo, come pure il ricorso incidentale autonomo, restano pertanto assorbiti.

Viene ora all'esame il ricorso incidentale condizionato del San Paolo Imi spa..

Con il primo motivo si deduce l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell'intero contratto nell'ipotesi di invalidità di singole clausole, ex art. 1419 c.c.. Ci si riferisce, in punto di fatto, al patto limitativo di responsabilità entro il tetto previsto nel contratto (L. 10 milioni), corrispondente al valore massimo dei beni di cui era consentita la custodia nella cassetta di sicurezza.

Il motivo è infondato, perchè la clausola in questione non è affatto nulla; semplicemente, non è operativa in presenza di un comportamento della banca qualificato da colpa grave nella custodia dei beni: in applicazione piana del principio di cui all'art. 1229 c.c..

Con il secondo motivo si censura l'omessa pronuncia in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 1225 cod. civ. sotto il profilo dell'imprevedibilità del danno risarcibile.

Anche questo motivo è infondato.

Una volta accertata, in ipotesi, la colpa grave, ne conseguirebbe non solo l'inoperatività della clausola limitativa di responsabilità, ex art. 1229 c.c., ma anche l'inapplicabilità dell'art. 1225 cod. civ., come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. 3, 30 settembre 2009 n. 20.948; Cass., sez. 1, 29 luglio 2004, n. 14.462). L'indirizzo si palesa in linea, del resto, con la tradizionale equiparazione della colpa grave al dolo, espressamente eccettuato dalla limitazione legale del danno da illecito contrattuale.

La sentenza deve essere quindi cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

PQM
P.Q.M.

- Riunisce i ricorsi;
- accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo, il quarto ed il ricorso incidentale autonomo;
- rigetta il ricorso incidentale condizionato;
- cassa la sentenza, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012

Note

Utente: dipar9235 DIPARTIMENTO SCIENZE GIUR.SOCIETA - www.iusexplorer.it - 08.02.2015
